

Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2011, n. 3-2799

IPAB Asilo Infantile "Umberto I" di Piovà Massaia (AT) - Estinzione.

A relazione del Presidente Cota:

L'Asilo Infantile "Umberto I" di Piovà Massaia, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890, eretta in Ente Morale con R.D. in data 29/11/1908, aveva per scopo, a norma dell'art. 2 dello Statuto vigente, "di accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri d'ambo i sessi del Comune di Piovà, dell'età dai tre ai sei anni e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale nei limiti consentiti dalla loro tenera età. Rimanendo posti disponibili dopo l'ammissione dei poveri, possono essere ammessi anche bambini non poveri verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio d'Amministrazione".

Il Comune di Piovà Massaia ha precisato che l'Ente, a decorrere dal 31 agosto 1976 ha cessato di perseguire le proprie finalità istituzionali e non ha svolto altre attività socio-assistenziali; ha inoltre segnalato l'impossibilità di una ricostituzione dell'organo amministrativo dell'Istituto e la mancanza di personale alle dipendenze dell'Ente stesso e con Decreto del Provveditore agli Studi di Asti n. 3587 è stata istituita la Scuola Materna Statale.

Il Consiglio Comunale di Piovà Massaia, con deliberazione n. 27 in data 28/06/2011, in relazione alle sopraillustrate motivazioni, ha proposto l'estinzione dell'Ente ed il trasferimento del patrimonio, vincolato a servizi socio-assistenziali, al Comune medesimo.

In merito alla proposta, la Provincia di Asti, invitata a formulare i propri elementi di valutazione in ordine alla suddetta estinzione, si è favorevolmente pronunciata con deliberazione della Giunta provinciale n. 270 in data 10/10/2011.

Il patrimonio dell'estinguendo Ente, quale risulta dalla documentazione prodotta, è costituito da terreni agricoli e così individuati:

- Foglio 10, n. 208, sup. 26,40 are, prato, cl. 1, R.D. 15,00, R.A. 11,59;
- Foglio 12, n. 299, sup. 6,90 are, bosco ceduo, cl. 2, R.D. 0,53, R.A. 0,32;
- Foglio 15, n. 96, sup. 9,50 are, bosco ceduo, cl. 1, R.D. 1,23, R.A. 0,69;
- Foglio 15, n. 160, sup. 8,20 are, bosco ceduo, cl. 1, R.D. 1,06, R.A. 0,59;
- Foglio 15, n. 222, sup. 9,60 are, bosco ceduo, cl. 1, R.D. 1,24, R.A. 0,69;
- Foglio 16, n. 215, sup. 21,40 are, bosco ceduo, cl. 1, R.D. 2,76, R.A. 1,55;
- Foglio 16, n. 287, sup. 5,00 are, bosco ceduo, cl. 1, R.D. 0,65, R.A. 0,36;
- Foglio 16, n. 335, sup. 12,40 are, bosco ceduo, cl. 1, R.D. 1,60, R.A. 0,90;
- Foglio 17, n. 343, sup. 5,50 are, bosco ceduo, cl. 2, R.D. 0,43, R.A. 0,26;
- Foglio 18, n. 8, sup. 6,90 are, bosco ceduo, cl. 2, R.D. 0,53, R.A. 0,32;
- Foglio 18, n. 173, sup. 4,10 are, bosco ceduo, cl. 2, R.D. 0,32, R.A. 0,19.

Il valore complessivo dei suddetti terreni, quale risulta dalla relazione estimativa redatta dall'Ing. Stefano Carafa, Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Piovà Massaia in data 28/06/2011 è di € 7.500,00.

Per i motivi esposti, considerato che l'Ente non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale pubblico, si ritiene che la proposta di estinzione, con conseguente trasferimento dei beni al Comune di Piovà Massaia, possa essere accolta.

Si ritengono realizzate, nel caso, le condizioni previste dall'art. 31 del Codice Civile per l'ipotesi di estinzione delle persone giuridiche, ricorrendo per l'I.P.A.B. l'impossibilità di raggiungere i propri scopi e sussistendo, nei confronti dell'Ente Locale, l'analogia dei fini, attesi i compiti che la vigente legislazione attribuisce ai comuni in materia di assistenza.

Ciò stante;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;
visto l'art. 31 del Codice Civile;
visto il D.P.R. n. 9/1972;
visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977;
visto il D.lgs n. 207/2001;
vista la L.R. n. 1/2004;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

l'estinzione dell'Asilo Infantile "Umberto I" di Piovà Massaia (AT), ed il trasferimento dell'intero patrimonio, eventuali passività incluse, al Comune di Piovà Massaia, con il vincolo della destinazione dei beni, e delle relative rendite, a servizi socio-assistenziali.

Il Sindaco del Comune di Piovà Massaia è incaricato, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune medesimo.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)